II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2000

riguardante aiuti di Stato concessi dalla Germania a favore di Salzgitter AG, Preussag Stahl AG e delle controllate del gruppo operanti nel settore siderurgico, ora denominate Salzgitter AG — Stahl und Technologie (SAG)

[notificata con il numero C(2000) 1963]

(Il testo tedesco è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/797/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2496/96/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia [1] (6° codice degli aiuti alla siderurgia), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

dopo aver invitato [2] gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) All'inizio del 1998 la Commissione ha accertato dal bilancio di fine anno della Preussag Stahl AG che le autorità tedesche avevano erogato a detta impresa nel corso di vari anni ripetute sovvenzioni. La Commissione ha registrato il presente caso con il numero NN 55/98 nel registro degli aiuti non notificati; per giungere a una migliore valutazione del caso, il 16 marzo 1998 e il 27 maggio 1998 la Commissione ha inviato alle autorità tedesche una richiesta di informazioni, cui è stata data risposta il 27 aprile 1998, 18 settembre 1998, 12 novembre 1998 e il 18 gennaio 1999. Il 20 luglio 1998 la Commissione ha trasmesso al governo tedesco copia delle decisioni adottate in relazione ai casi NN 68/90 e NN 114/91. Da ultimo, in data 29 settembre 1998 e 29 gennaio 1999 si sono svolti due colloqui tecnici.

(2) Con lettera del 3 marzo 1999, la Commissione ha informato la Germania in merito alla propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del codice degli aiuti a favore della siderurgia, in relazione agli aiuti concessi in base alla Zonenrandförderungsgesetz (legge per il sostegno delle regioni di frontiera, in appresso «ZonenRFG») a Salzgitter AG, Preussag Stahl AG (PSAG) e alle controllate del gruppo assoggettate al regime CECA, diverse delle quali fanno ora capo all'impresa denominata SAG — Stahl und Technologie.

[1] GU L 338 del 28.12.1996, pag. 42.
[2] GU C 113 del 24.4.1999.

(3) Tale decisione è stata pubblicata [3] nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. In tale comunicazione la Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto di cui trattasi.

(4) La Commissione ha ricevuto da parte degli interessati osservazioni in merito, che ha trasmesso alla Germania, offrendole l'opportunità di commentarle, ed ha ricevuto i relativi commenti con lettera del 12 luglio 1999.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

Modalità di erogazione delle misure/beneficiari

(5) Allorché sono circolate voci circa un eventuale avvicinamento di PSAG ad un'altra impresa o di un'eventuale rilevazione, la Commissione ha constatato, in sede d'esame dei bilanci di fine anno della PSAG relativi agli esercizi 1994/95 e 1995/96, che la Germania aveva concesso diverse sovvenzioni. Sul lato passivo dei bilanci appaiono infatti le seguenti voci:

(6)

Saldo per … (milioni di DEM)	30.9.1995	30.9.1996
«riverva straordinaria» (Sonderposten mit Rücklageanteil)	589,3	484,5

(7) Nelle note esplicative a tale bilancio si osserva relativamente alla «riserva straordinaria» che la costituzione di tale riserva era possibile a norma dell'articolo 3 della legge per il sostegno delle regioni di frontiera (Zonenrandförderungsgesetz — ZonenRFG), dell'articolo 4 della legge per le zone assistibili (Fördergebietsgesetz — FgG) e dell'articolo 6, lettera b), della legge sulla tassazione dei redditi (Einkommensteuergesetz — EStG).

(8) In diverse comunicazioni scritte della Germania tale voce «riserva straordinaria» risulta così ripartita (milioni di DEM):

Saldo al	30.9.1994	30.9.1995	30.9.1996	30.9.1997
Totale	659,6	589,3	484,5	378,3
di cui articolo 3 ZonenRFG	650,8	577,5	469,0	364,1

(9) Dai bilanci delle imprese del gruppo appare che anche alcune controllate avevano costituito riserve in particolare in virtù della ZonenRFG.

(10) Nel 1989 la PSAG ha rilevato l'impresa siderurgica «Salzgitter AG» in occasione della privatizzazione e nel 1992 ha riacquistato la Walzwerke Ilsenburg GmbH. Tra la fine del 1997 e l'inizio del 1998 la PSAG è stata ceduta dal gruppo Preussag al Land Bassa Sassonia e alla Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) e ha assunto la ragione sociale «Salzgitter AG — Stahl und Technologie» (SAG). Nel giugno 1998 è stato introdotto in borsa circa il 60 % del capitale della SAG. Nonostante i cambiamenti intervenuti nell'azionariato le imprese Salzgitter AG, PSAG e SAG continuano evidentemente le loro attività nel settore siderurgico.

(11) L'impresa ha un totale di 12 000 dipendenti e nel 1997 il suo fatturato consolidato è stato di 5,4 miliardi di DEM. Dispone di tre stabilimenti situati a Salzgitter, Peine e Ilsenburg.

(12) Salzgitter e Peine si trovano nello «Zonenrandgebiet» (ZRG).

(13) Come già riferito in sede di avvio del procedimento, Salzgitter AG, PSAG e SAG — Stahl und Technologie sono imprese ai sensi dell'articolo 80 del trattato CECA.

[3] Cfr. nota 2.

Contesto storico delle disposizioni della ZonenRFG

(14) Le misure fiscali a favore delle zone di confine con l'ex RDT e la Cecoslovacchia risalgono agli anni cinquanta e sessanta. Nel 1971, per venire incontro agli svantaggi economici specifici delle zone che all'epoca si trovavano sulla frontiera, è stata adottata la Zonenrandfördergesetz, autorizzata della Commissione europea a norma degli articoli 87 e 88 (ex articoli 92 e 93) del trattato CE, che prevedeva incentivi fiscali per gli investimenti effettuati in dette regioni. Sono stati così autorizzati ad esempio ammortamenti straordinari e la costituzione di riserve in esenzione da imposte in misura superiore a quanto previsto dalla normativa generale. Tale legge è stata successivamente modificata più volte, cosicché nel 1988 la Commissione ha adottato nuove decisioni relativamente alla concessione di aiuti regionali. Nel 1991, infine, con la decisione in merito ai casi NN 68/90 e NN 114/91 la Commissione ha stabilito che gli ammortamenti straordinari e le riserve esenti da imposte costituivano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e che tali aiuti erano compatibili con il mercato comune. Con le decisioni del 1991 si sono riconfermati il calendario e le modalità stabilite dalle autorità tedesche per l'abolizione degli ammortamenti straordinari e delle riserve esenti da imposte, da sopprimersi entro il 1995.

Meccanismo delle misure

(15) In diverse lettere, segnatamente quelle in data 29 ottobre 1990, 27 aprile 1998 e 10 maggio 1999, la Germania ha fornito precisazioni ed esempi relativi al funzionamento degli ammortamenti straordinari e/o delle riserve esenti da imposta.

(16) Il meccanismo degli ammortamenti speciali o straordinari si fonda sulla possibilità d'iscrivere in bilancio — soprattutto nel primo o nei primi anni — ammortamenti relativi ad investimenti ammissibili più elevati di quelli che sarebbero consentiti dalla normativa generale. Ciò permette di ridurre la base imponibile, segnatamente nei primi anni. Nel periodo restante di ammortamento gli importi iscritti sono inferiori. I meccanismi finanziari di attualizzazione permettono all'impresa che beneficia di detti ammortamenti speciali di realizzare una maggiore liquidità.

(17) Secondo lo stesso principio anche le riserve esenti da imposte creano maggiore liquidità.

(18) L'entità del vantaggio per la singola impresa varia segnatamente in funzione del tasso di attualizzazione e dell'aliquota dell'imposta gravante sul reddito delle società.

Gli investimenti e le misure fiscali di accompagnamento accordate dalla Germania

(19) Secondo la comunicazione del governo tedesco, a partire dall'86 il gruppo Salzgitter ha registrato nei propri bilanci un volume totale di investimenti di 2,3 miliardi di DEM, una quota dei quali (1,6 miliardi) ha permesso a Salzgitter AG, poi a Preussag Stahl AG, e a diverse controllate del settore CECA, di procedere all'iscrizione in bilancio di ammortamenti speciali e riserve esenti da imposta, a norma dell'articolo 3 del ZonenRFG. Solo una frazione dei predetti investimenti non riguarda il settore CECA, mentre altri investimenti avrebbero avuto finalità di tutela dell'ambiente.

I dubbi espressi dalla Commissione nella decisione di avviare il procedimento

(20) Nella decisione di avviare il procedimento, la Commissione ha affermato che gli ammortamenti speciali e le riserve esenti da imposta registrate in bilancio da Salzgitter AG/Preussag Stahl AG e dalle controllate del gruppo siderurgico soggette al regime CECA (imprese ora collettivamente designate «SAG») configurano con ogni probabilità aiuti di Stato illegali.

(21) Alla luce dell'articolo 4, lettera c), del trattato CECA e delle successive versioni del codice degli aiuti a favore della siderurgia in vigore almeno dal 1986, in sede di esame preliminare la Commissione non ha individuato nelle argomentazioni addotte dalle autorità tedesche alcun elemento a sostegno della compatibilità degli aiuti in questione. In particolare, l'articolo 87, paragrafo 2, lettera c), trattato CE non risultava applicabile al presente caso; inoltre, la distinzione tra investimenti all'interno e all'esterno del settore CECA appariva insostenibile. Mancavano infine informazioni sufficienti per dimostrare la compatibilità degli aiuti per progetti a favore dell'ambiente realizzati dalle imprese in questione.

(22) La Commissione ha inoltre accennato a dubbi o difficoltà incontrate in sede d'esame, in particolare in merito ai seguenti punti:

— esaustività dell'elenco degli investimenti per i quali sono stati concessi aiuti ai sensi della ZonenRFG,

— difficoltà a stabilire con precisione l'intensità delle misure di aiuto in questione,

— eventuale rimborso da parte di SAG di sovvenzioni illecite e incompatibili.

III. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(23) Nel corso del procedimento soltanto la UK Steel Association è intervenuta quale terzo interessato. Nella lettera in data 19 maggio 1999, essa ha sostenuto in sostanza che le misure esaminate costituiscono un aiuto incompatibile con il funzionamento del mercato comune.

(24) Più precisamente, le misure in discorso non sarebbero delle misure generali, in quanto la loro portata è geograficamente circoscritta alle regioni considerate.

(25) La deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera c), del trattato CE, che le autorità tedesche intendono far valere, non potrebbe essere accettata dalla Commissione, poiché come stabilito nella sentenza del Tribunale di primo grado nella causa UK Steel Association contro Commissione, il codice degli aiuti a favore della siderurgia prevale sulle disposizioni applicabili ad altri settori e deve inoltre essere interpretato in modo restrittivo.

(26) In nessuno dei successivi codici degli aiuti alla siderurgia vigenti dal 1986 è stata ammessa l'erogazione di aiuti regionali a favore di imprese insediate nello Zonenrandgebiet.

(27) La UK Steel Association dubita inoltre che le sovvenzioni volte alla tutela ambientale possano essere autorizzate nella fattispecie.

(28) L'argomentazione che taluni aiuti siano stati destinati ad attività di SAG al di fuori del settore CECA non dovrebbe essere accolta dalla Commissione, in quanto le attività dell'impresa nel settore CECA e negli altri settori sarebbero strettamente intrecciate. Sussisterebbe inoltre un forte rischio di effetti diffusivi (spillover) da un settore all'altro.

(29) Da ultimo la UK Steel Association ha sollecitato la Commissione ad esigere la restituzione degli aiuti.

IV. COMMENTI DELLA GERMANIA

(30) In risposta all'avvio del procedimento, la Germania ha presentato osservazioni in merito a dodici punti fondamentali. In occasione degli incontri tra i rappresentanti della Germania, di SAG e della Commissione, svoltisi a Bruxelles il 16 dicembre 1999 e il 7 marzo 2000, si sono esaminati diversi punti sollevati in una lettera in data 10 maggio 1999, confermati per lettera dalla Germania in data 17 gennaio e 28 marzo 2000.

(31) Nel complesso, l'analisi della Germania può essere riassunta nei punti che seguono.

(32) Anzitutto, la Germania ritiene di avere adempiuto all'obbligo di dare notifica alla Commissione del regime di aiuti relativo alle regioni di frontiera (ZonenRFG).

(33) Secondo, per quanto riguarda la questione degli ammortamenti speciali e delle riserve esenti da imposta autorizzati in base alla ZonenRFG, la Germania afferma che tale legge è un provvedimento fiscale generale applicabile ad una grande parte della Germania. Il fisco accorda gli sgravi, senza eccezione, alle imprese che soddisfano i criteri di attribuzione (a prescindere dalla nazionalità, sede sociale, attività economica ecc.).

(34) La legge in oggetto (ZonenRFG), volta a compensare gli svantaggi derivanti dalla divisione della Germania, è stata approvata dalla Commissione a norma dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera c), del trattato CE. Questi elementi sono ripresi nel testo della legge. I beneficiari hanno percepito unicamente una compensazione, senza per questo fruire di vantaggi addizionali. Al riguardo, la Germania rinvia alla 27ª relazione sulla politica di concorrenza, punto 231, che conterrebbe un riferimento a tale legge.

In ragione del suo contenuto politico e giuridico, la legge in oggetto non può essere considerata come un normale regime di aiuti a finalità regionale. Il suo obiettivo è offrire alle imprese di dette regioni le stesse possibilità dei loro concorrenti. Il disposto di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera c), del trattato CE rende di per sé compatibili gli aiuti ivi contemplati, mentre il paragrafo 3 del medesimo articolo accorda alla Commissione la facoltà di autorizzare gli aiuti che soddisfano determinati criteri. Dal raffronto del testo dei paragrafi 1 e 2, dell'articolo 87 si rileva che nella fattispecie la Commissione deve limitarsi ad esaminare se:

— l'impresa si trova in una regione che risente della divisione della Germania,

— la regione è economicamente svantaggiata a causa della divisione,

— gli aiuti sono destinati a compensare gli svantaggi,

— l'entità degli aiuti sia commisurata.

Qualora dette condizioni siano soddisfatte, come nel caso della legge in discorso, gli aiuti sono compatibili con il mercato comune.

(35) Terzo, riguardo alla compatibilità con il diritto comunitario, la Germania afferma che l'articolo 87, paragrafo 2, lettera c), del trattato CE è applicabile alle misure in esame, anche se il trattato CECA non contiene alcun articolo equivalente all'articolo 87, paragrafo 2, lettera c), del trattato CE.

(36) La legge ZonenRFG non è un regime di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CE, ma una misura volta a compensare gli svantaggi economici derivanti dalla divisione della Germania. In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, le norme del trattato CE sono applicabili anche al settore CECA, nella misura in cui la questione concreta in causa non sia disciplinata dal diritto primario o secondario del trattato CECA. Questo orientamento della giurisprudenza è applicabile all'articolo 87, paragrafo 2, lettera c), del trattato CE e permette di colmare una lacuna del trattato CECA. La portata politico-economica dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera c), del trattato CE non può essere limitata settorialmente, ma mira bensì alla parità di trattamento di tutte le imprese delle regioni di frontiera considerate, indipendentemente dal settore d'attività. A ciò si aggiunga che gli articoli 87 e 88 del trattato CE erano esplicitamente applicabili al settore CECA per gli aiuti generali e regionali fino alla fine del 1985, quanto meno nel periodo disciplinato dal primo codice degli aiuti a favore della siderurgia ([4]). Il principio della non discriminazione è inoltre ribadito in particolare nei considerando del terzo ([5]) e sesto codice degli aiuti a favore della siderurgia. La Germania reputa pertanto che le misure in discorso non costituiscano degli aiuti illegali e rinvia, a sostegno della propria argomentazione, alla 26ª relazione sulla politica di concorrenza.

(37) La Germania ricorda inoltre, che:

— la ZonenRFG è scaduta nel 1995 e non è più stata prorogata,

— non è stato arrecato alcun pregiudizio; del resto nessun concorrente ha presentato denuncia presso la Commissione per la concessione di ammortamenti speciali alle imprese interessate,

— SAG si troverebbe ad essere l'unica impresa esclusa dal beneficio della ZonenRFG, parecchi anni dopo la cessazione della sua validità,

— i bilanci di fine anno delle imprese interessate sono stati pubblicati annualmente e trasmessi alla Commissione, segnatamente quelli relativi al 1992,

— i bilanci di fine anno dell'impresa fino al 1990 non possono più dar luogo a revisioni sul piano fiscale: potrebbe quindi derivarne, per gli anni precedenti, un conflitto tra le disposizioni comunitarie e quelle nazionali in materia di legittimo affidamento,

— solo recentemente è stata introdotta nella politica degli aiuti la nozione di elemento di aiuto insito in disposizioni fiscali, mentre all'epoca in cui gli ammortamenti speciali e le riserve esenti da imposta sono stati costituiti l'esame degli aiuti agli investimenti mirava in particolare all'individuazione di «contributi agli investimenti» (Investitionszuschüsse) e di «premi fiscali agli investimenti» (Investitionszulagen). In merito, si rinvia alle conclusioni del Consiglio europeo di Cardiff del giugno 1998 e alla comunicazione sugli aiuti di carattere fiscale ([6]),

— da ultimo, la Germania fa presente che l'impresa ha introdotto un ricorso presso il Tribunale di primo grado contro l'avvio del procedimento.

(38) Quarto, la Germania ritiene che, qualora gli aiuti concessi non dovessero risultare compatibili con il mercato comune in base al regime istituito dalla ZonenRFG, la Commissione dovrebbe stabilirne la compatibilità sulla base dell'articolo 95 del trattato CECA, segnatamente alla luce della sentenza emessa dal Tribunale di primo grado in data 7 luglio 1999 nella causa T-106/96 ([7]).

([4]) Decisione n. 257/80/CECA dell'1.2.1980, pubblicata nelle GU L 29 del 6.2.1980, pag. 5.
([5]) Decisione n. 3484/85/CECA del 27.11.1985, pubblicata nella GU L 340 del 18.12.1985, pag. 1.
([6]) GU C 384 del 10.12.1998.
([7]) Wirtschaftsvereinigung Stahl/Commissione, RCG. 1999, II-0000.

(39) Quinto, la Germania invoca l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE [8], che prevede un termine di prescrizione di dieci anni. L'applicazione di questo articolo nel settore CECA si riallaccia segnatamente al principio della certezza del diritto, principio generale del diritto comunitario. La Commissione ha del resto già applicato il termine di prescrizione di dieci anni nella propria decisione 96/617/CECA (Acciaierie di Bolzano) [9].

(40) Il termine di prescrizione è stato interrotto con la lettera della Commissione in data 16 marzo 1998. Il conteggio dei dieci anni cade così a metà dell'esercizio finanziario dell'impresa, che si conclude il 30 settembre. La Germania ritiene che il calcolo di investimenti a metà di un esercizio finanziario causi dei problemi amministrativi alquanto complessi. Essa reputa pertanto che la Commissione debba limitare le proprie indagini ad un periodo con decorrenza dal 1° ottobre 1988. Dalla base di calcolo degli aiuti verrebbero quindi esclusi 195 milioni di DEM.

(41) Sesto, la Germania sostiene che si dovrebbe distinguere tra investimenti realizzati in ambito CECA ed investimenti realizzati al di fuori di tale settore, in funzione della natura dei prodotti. Le attività al di fuori del settore CECA rappresentano complessivamente l'1,3 % della totalità degli investimenti.

(42) A tale proposito, la Germania rammenta in particolare la decisione 1999/720/CECA della Commissione (Gröditzer Stahlwerke) [10] precisa, in questo contesto, che gli stabilimenti produttivi del settore CECA e non CECA sono fisicamente separati. Inoltre è facile distinguere gli ammortamenti speciali relativi alla produzione nel settore CECA da quelli effettuati al di fuori di tale settore.

(43) Da ultimo, le controllate operanti nel settore commerciale non costituiscono imprese ai sensi dell'articolo 80 trattato CECA. Una quota pari a 10 milioni di DEM degli ammortamenti speciali accertati nel periodo in esame è di pertinenza di queste società.

(44) Secondo la Germania, dalla base di calcolo degli aiuti concessi nel periodo 1988-1996 si deve pertanto escludere un importo complessivo di 14 milioni per gli ammortamenti speciali e di 5 milioni per le riserve esenti da imposta.

(45) Settimo, sono stati forniti dati più precisi in ordine agli investimenti per la tutela dell'ambiente. Sono stati infatti forniti ragguagli su circa 40 progetti per i quali l'impresa avrebbe potuto fruire di aiuti alla tutela dell'ambiente. Nel periodo 1986-1995 il volume complessivo degli investimenti è stato di 956 milioni di DEM, 332 milioni dei quali corrispondono costi supplementari a finalità ambientale. L'importo relativo agli ammortamenti speciali sarebbe perciò pari a 166 milioni di DEM (123 milioni dei quali nel periodo 1988-1995).

(46) In funzione delle condizioni specifiche di ciascun progetto per quanto riguarda il superamento o meno delle norme vigenti in materia ambientale, la Germania ritiene che 92 milioni di DEM si configurino come aiuti compatibili. È stata prospettata la possibilità di un sopralluogo della Commissione nonché d'invio di informazioni supplementari.

(47) Ottavo, sono fatte presenti alla Commissione le disposizioni fiscali della legge in questione (ZonenRFG). L'articolo 3 della ZonenRFG statuisce che gli investimenti nelle regioni di frontiera considerate possono beneficiare o di ammortamenti speciali o di riserve esenti da imposta. Il cumulo delle due forme di aiuto è escluso per principio. Un importo di 300 milioni di investimenti, inclusi dalla Commissione nel computo sia degli ammortamenti speciali sia delle riserve esenti da imposta, deve essere stornato dalla voce ammortamenti speciali. Detto importo è stato iscritto in bilancio dopo il 1988.

(48) Nono, la Germania rileva che l'intensità del vantaggio derivante dal differimento dell'imposta sulle società, ottenuto mediante gli ammortamenti speciali e le riserve esenti da imposta, a norma dell'articolo 3 della ZonenRFG, dipende dalla posizione finanziaria e fiscale dell'impresa. La restituzione di aiuti incompatibili con il mercato comune, fruiti sotto forma di differimento d'imposta, può

[8] GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
[9] GU L 274 del 26.10.1996, pag. 30.
[10] GU L 292 del 13.11.1999, pag. 27.

essere pretesa unicamente per un importo equivalente al vantaggio in termini di tasso d'interesse dopo l'imposizione. Al riguardo, nell'allegato I degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ([11]) al punto 1.1 si afferma: «L'intensità degli aiuti deve essere calcolata dopo le imposte, ossia previa detrazione dei tributi inerenti alla loro erogazione, in particolare l'imposta sugli utili. Si parla allora di equivalente sovvenzione netto, ossia dell'aiuto che resta acquisito dal beneficiario dopo il pagamento dell'onere fiscale, assumendo come ipotesi che i profitti realizzati dall'impresa sin dal primo anno siano tali da essere gravati dal massimo dell'imposta.»

(49) Decimo, per quanto riguarda il tasso di attualizzazione applicabile e la proposta della Commissione di utilizzare un tasso uniforme dell'8 % per il periodo in esame, la Germania ritiene che si debba tenere conto sia dei diversi tassi d'interesse in Europa sia della positiva situazione finanziaria dell'impresa. La Germania propone pertanto un tasso d'interesse specifico per Salzgitter AG pari a 6,5 %, rilevando che tale tasso si accosta molto a quello risultante con il metodo per la fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 273 del 9 settembre 1997. In effetti, il LIBOR medio relativo al periodo di riferimento è pari al 5,82 %; maggiorando tale valore di 75 punti si ottiene un tasso di riferimento di 6,57 %.

(50) Utilizzando un tasso d'interesse del 6,5 % si ottiene un ESN (equivalente sovvenzione netto) di 1,17 % e 2,1 % rispettivamente per gli ammortamenti speciali e le riserve esenti da imposta, ossia importi di aiuto pari a 1,9 e 7,6 milioni di DEM rispettivamente.

(51) La Germania rammenta inoltre che gli importi degli aiuti illegali e non compatibili con il mercato comune da recuperare non possono superare il vantaggio realmente fruito dall'impresa.

(52) Undicesimo, la Germania propone, nel caso si debba eventualmente procedere al recupero di aiuti illegali e incompatibili, un tasso d'interesse annuo del 6 %. Tale valore corrisponde al tasso d'interesse applicabile in Germania per gli interessi maturati su crediti fiscali. Qualora la Commissione non intendesse accogliere questa proposta, la Germania propone in via di compromesso l'applicazione di un interesse pari al tasso d'attualizzazione precedentemente indicato del 6,5 %.

(53) Dodicesimo, la Germania afferma da ultimo che non esiste alcun legame tra le imprese Salzgitter, Preussag e SAG.

(54) In risposta alle osservazioni della UK Steel Association, nella lettera in data 12 luglio 1999 la Germania avanza sostanzialmente le stesse argomentazioni esposte nella lettera del 10 maggio 1999, corredate di alcune informazioni supplementari.

(55) La posizione della Germania in merito agli importi dei finanziamenti concessi in forza dell'articolo 3 della ZonenRFG e agli aiuti risultanti può essere schematizzata come segue:

(in milioni di DEM)

	Ammortamenti speciali	Riserve esenti da imposte
Base di calcolo 1986-1995 (avvio del procedimento)	794	367
Periodo in esame limitato a 10 anni	– 195	
Storno degli investimenti non CECA	– 14	– 5
Detrazione degli ammortamenti speciali per investimenti ambientali	– 123	
Detrazione del doppio computo degli ammortamenti speciali	– 300	
Totale	**162**	**362**
Intensità dell'aiuto	1,17 %	2,10 %
Importo nominale dell'aiuto	**1,9**	**7,6**

([11]) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

V. VALUTAZIONE DEGLI AIUTI

Beneficiario delle misure

(56) La Commissione ritiene che esista un fortissimo legame economico forte tra le attività siderurgiche delle imprese Salzgitter AG (venduta nel 1989 dalla Germania a Preussag AG), Preussag Stahl e SAG. Si è di fronte ad uno scambio di azionisti e/o imprese senza un cambiamento sostanziale dell'attività principale. Gli stabilimenti produttivi di Peine e Salzgitter nella Bassa Sassonia, ove sono stati realizzati gli investimenti sovvenzionati, sono identici.

(57) Quest'analisi trova conferma nella lettera in data 20 luglio 1998 inviata dalla Germania in occasione della verifica delle condizioni di privatizzazione del gruppo Salzgitter nel 1989.

(58) La Commissione è del parere che delle misure in esame abbiano fruito «Salzgitter AG — Stahl und Technologie (SAG)», anche se cronologicamente ne siano state destinatarie altre imprese, nella fattispecie Salzgitter AG, Preussag Stahl AG e sue varie controllate operanti nel settore CECA.

Natura degli aiuti alla siderurgia

(59) In base all'articolo 4, lettera c), del trattato CECA «sono riconosciuti incompatibili con il mercato comune del carbone e dell'acciaio e, per conseguenza, sono aboliti e proibiti, alle condizioni previste dal presente trattato, nell'interno della Comunità: … c) le sovvenzioni o gli aiuti concessi dagli Stati o gli oneri speciali imposti da essi.» Nel suddetto articolo la nozione di aiuto abbraccia inoltre «gli interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa» ([12]).

(60) Come già esposto nei considerando da 15 a 18, il differimento d'imposta prodotto dall'iscrizione in bilancio di ammortamenti speciali e di riserve esenti da imposta, a norma dell'articolo 3 della ZonenRFG, comporta un incremento di liquidità che favorisce l'impresa rispetto alle altre imprese, tenute ad applicare la normativa generale, consentendo alla suddetta impresa di sottrarsi ad oneri che normalmente (ad esempio nel caso degli ammortamenti speciali, alle disposizioni generali che disciplinano in Germania gli ammortamenti) gravano sul bilancio.

(61) Tale differimento d'imposta, equiparabile ai fini dell'esame ad un prestito con tasso d'interesse zero per l'importo d'imposta differito e la sua durata, equivale ad un trasferimento di fondi pubblici. L'incremento di liquidità risultante è finanziato dallo Stato, il quale rinuncia temporaneamente ad un'entrata.

(62) Da ultimo la Commissione rileva che queste specifiche norme fiscali sono applicabili ad un'area geografica limitata della Germania, la regione cosiddetta «Zonenrandgebiet».

(63) Ne discende che le sovvenzioni concesse dalla Germania in forma di ammortamenti speciali e riserve esenti da imposta, a norma dell'articolo 3 della ZonenRFG, alle imprese SAG, Salzgitter AG/Preussag Stahl e alle controllate del gruppo operanti nel settore CECA costituiscono degli aiuti alla siderurgia.

(64) Come del resto indicato dalla Germania, la legge per il sostegno delle regioni di frontiera (ZonenRFG) è stata approvata dalla Commissione a titolo di regime di aiuti a finalità regionale.

(65) In linea di principio, gli aiuti alla siderurgia sono incompatibili con il mercato comune, salvo il caso in cui rientrino nel campo d'applicazione di deroghe esplicitamente contemplate e debitamente autorizzate a norma del codice degli aiuti a favore della siderurgia, o qualora siano autorizzati sulla base dell'articolo 95 del trattato CECA.

(66) Essendo le misure in esame degli aiuti, la Commissione rileva che non può applicarsi l'articolo 67 del trattato CECA. Infatti, la già citata sentenza della Corte nella causa De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg contro l'Alta autorità, statuisce che «l'articolo 4, lettera c) e l'articolo 67

([12]) Sentenza della Corte del 23.2.1961, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg contro l'Alta autorità, 30/59, RCG. 1, pag. 42.

riguardano due campi distinti: il primo abolisce e vieta determinati interventi degli Stati membri nell'ambito che il trattato assegna alla competenza della Comunità, mentre il secondo è diretto ad ovviare alle violazioni della concorrenza inevitabilmente provocate dall'esercizio dei poteri conservati dagli Stati membri». Non essendo la ZonenRFG un provvedimento fiscale generale, ma un regime di aiuto a finalità regionale, non può rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 67 del trattato CECA. Del resto la Germania non ha invocato l'applicazione dell'articolo 67 del trattato CECA in sede di avvio del procedimento.

Obbligo di notifica

(67) Nella fattispecie l'obbligo di notifica che incombe allo Stato membro per la concessione di un aiuto deve essere esaminato alla luce delle norme specifiche contemplate dal codice degli aiuti a favore della siderurgia applicabile nel periodo considerato.

(68) Il terzo codice degli aiuti a favore della siderurgia stabilisce che dal 1986 «… occorre prevedere un sistema comunitario globale che assicuri a tutti gli aiuti, di cui la siderurgia potrà ancora beneficiare, un trattamento uniforme, nel quadro di una sola procedura. Questo sistema deve comprendere tanto gli aiuti specifici, ossia concessi sulla base di regimi aventi come oggetto o effetto principale di favorire le imprese siderurgiche, quanto gli aiuti concessi in forza di regimi di aiuti generali o regionali.»

(69) L'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto codice statuisce: «Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile affinché possa pronunciarsi al riguardo, i progetti intesi ad istituire o a modificare aiuti di cui agli articoli da 2 a 5. Essa è informata nello stesso modo dei progetti intesi ad applicare al settore siderurgico regimi di aiuti sui quali essa si è già pronunciata sulla base delle disposizioni del trattato CEE.» I successivi codici degli aiuti a favore della siderurgia ([13]) riprendono il suddetto articolo.

(70) Al riguardo, nella sentenza Acciaierie di Bolzano/Commissione ([14]) il Tribunale di primo grado statuisce che: «è certo che, dopo l'entrata in vigore del terzo codice, il 1º gennaio 1986, l'obbligo di notificare un intervento finanziario non è soggetto a condizioni. Infatti, l'articolo 6 di tale codice prevedeva che la Commissione dovesse essere informata in tempo utile per presentare le proprie osservazioni su progetti diretti ad istituire o modificare aiuti nonché su qualsiasi altro progetto di interventi finanziari degli Stati membri, degli enti locali o degli organismi che utilizzano a tal fine risorse statali a vantaggio di imprese siderurgiche. Infine, tale articolo disponeva che tutti i casi concreti di applicazione degli aiuti dovevano essere notificati.»

(71) La ZonenRFG, che è stata esaminata alla luce degli articoli 87 e 88 del trattato CE, non è stata approvata per il settore CECA. Nelle successive approvazioni di tale legge a titolo di regime di aiuti regionali, si afferma che nell'applicazione delle misure progettate devono essere rispettate le norme e condizioni tipo del diritto comunitario che riguardano determinati settori d'attività industriali. … Secondo la prassi costante della Commissione, la siderurgia è un settore per il quale vige una normativa specifica.

(72) Di conseguenza, la dispensa dall'obbligo di notifica di singoli casi di applicazione della ZonenRFG a favore di un'impresa siderurgica si applica solo nel caso sia espressamente contemplata dalla normativa pertinente (quale ad esempio il primo codice degli aiuti a favore della siderurgia). Per il periodo 1986-1995 la Germania non ha fornito alcuna indicazione al riguardo.

(73) L'eventuale applicazione agli aiuti a favore di SAG della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera c), del trattato CE non esonera la Germania dall'obbligo di notifica individuale di ciascun progetto d'aiuto.

(74) La Commissione constata pertanto che l'eventuale invio delle relazioni annuali delle imprese Salzgitter, Preussag Stahl e SAG non costituisce una notifica.

(75) La Commissione conclude che gli aiuti in esame avrebbero dovuto essere notificati fin dal 1986.

(76) Non avendo la Germania adempiuto all'obbligo di previa notifica, gli aiuti in causa sono illegali.

([13]) Decisioni n. 322/89/CECA, dell'1 febbraio 1989, n. 3855/91/CECA, del 27 novembre 1991 e n. 2496/96/CECA, del 18 dicembre 1996, pubblicate nella GU L 38 del 10.2.1989, GU L 362 del 31.12.1991 e GU L 338 del 28.12.1996.

([14]) Sentenza, del 16 dicembre 1999, nella causa T 158/96, RGC 1999, II-0000.

Valutazione della base di calcolo degli investimenti ammissibili

Termine di prescrizione

(77) Il regolamento (CE) n. 659/1999, approvato dal Consiglio sulla base dell'articolo 89 (ex articolo 94) del trattato CE, stabilisce le modalità d'applicazione dell'articolo 88 (ex articolo 93) del trattato CE. Il suo campo d'applicazione è limitato al settore CE. È pertanto esclusa la sua applicazione diretta al settore CECA.

(78) Per quanto riguarda un'applicazione a titolo sussidiario o complementare del suddetto regolamento procedurale, la Commissione rileva che il trattato CE (o i regolamenti adottati in base ad esso) è applicabile ai prodotti dei settori CECA a condizione che le questioni sollevate non siano disciplinate dal trattato CECA (o dai regolamenti adottati sulla base di esso).

(79) Si deve quindi constatare che né il trattato CECA né gli atti derivati, quali il codice degli aiuti a favore della siderurgia, contemplano un termine di prescrizione.

(80) Nella sentenza relativa alla causa BFM e EFIM/Commissione ([15]) il Tribunale di primo grado statuisce: «Orbene, in via di principio, un termine di prescrizione, onde adempiere la sua funzione di garantire la certezza del diritto, deve essere fissato previamente dal legislatore comunitario.» Nel caso in esame ciò non è avvenuto.

(81) Nell'ambito del trattato CECA è vietato qualsiasi aiuto nazionale, salvo autorizzazione speciale a norma del codice degli aiuti alla siderurgia, la cui base giuridica è l'articolo 95 del trattato CECA. Questa situazione è fondamentalmente diversa da quella contemplata dall'articolo 87, paragrafi 1 e 3, del trattato CE, in cui la Commissione gode di un ampio margine discrezionale e non si trova di fronte a un divieto assoluto, bensì ad un'eventuale incompatibilità degli aiuti. È vero che il termine di prescrizione di cui al regolamento (CE) n. 659/1999 è indispensabile nell'ottica della certezza del diritto nella situazione disciplinata dal trattato CE, ma nell'ambito CECA non ha alcun senso, visto che vige il «divieto» assoluto. Questo «divieto» statuito dal trattato CECA garantisce la certezza del diritto, poiché senza autorizzazione speciale gli aiuti sono illegali. Una limitazione temporale dell'esame delle misure sarebbe in contrasto con questo principio fondamentale del trattato CECA.

(82) Inoltre, la decisione della Commissione, del 17 luglio 1996, in merito alle Acciaierie di Bolzano, in cui si dichiara che l'Italia non è tenuta ad esigere la restituzione di taluni aiuti incompatibili con il trattato CECA, si fonda su circostanze eccezionali, non presenti nel caso di SAG. L'Italia non è tenuta a chiedere la restituzione degli aiuti incompatibili solo per gli aiuti accordati anteriormente al 1986. Questa posizione è giustificata dall'entrata in vigore del terzo codice degli aiuti alla siderurgia il 1º gennaio 1986, che sancisce espressamente l'obbligo di notifica preventiva di ogni aiuto erogato ad imprese del settore siderurgico. Nel caso di SAG, l'esame riguarda aiuti concessi dopo il 1º gennaio 1986. Inoltre, è chiaro che il riferimento ad un periodo di 10 anni contenuto nella decisione relativa alle Acciaierie di Bolzano non riguarda un termine di prescrizione. La Commissione non può perciò accogliere l'argomentazione della Germania secondo cui la Commissione avrebbe già applicato un termine di prescrizione di dieci anni nel settore CECA.

(83) La Commissione conclude pertanto che non si può accettare una limitazione temporale dell'esame delle misure, sulla base dell'applicazione del regolamento (CE) n. 659/1999.

(84) Nell'ambito delle riflessioni sul principio della certezza del diritto, la Germania accenna inoltre alla necessità che per il recupero degli aiuti illegali e incompatibili si applichino le procedure del diritto nazionale, che prevede l'applicazione di termini di prescrizione. Al riguardo, la Commissione si limita a ricordare che in base alla giurisprudenza della Corte ([16]) le disposizioni del diritto nazionale devono essere applicate in modo da non rendere praticamente impossibile la ripetizione degli aiuti prescritta dal diritto comunitario.

Settore CECA/settore non CECA

(85) Da un lato le affiliate DEUMU e Baunatal, imprese giuridicamente indipendenti, operano nel settore della commercializzazione e non sono delle imprese siderurgiche ai sensi dell'articolo 80 del trattato

([15]) Sentenza del 15 settembre 1998 nelle cause riunite T-126/96 e C-127/96, RCG. 1998, II-3437, considerando 67.
([16]) Ad esempio, la sentenza, del 2 febbraio 1989, nella causa 94/87, Commissione/Germania, RCG. 1989, pag. 175.

CECA. Nel periodo compreso tra il 1986 e il 1995 dette società hanno effettuato investimenti dell'ordine di 21 milioni di DEM, per i quali sono stati chiesti ammortamenti speciali per un importo di 10 milioni. I suddetti aiuti sono disciplinati dal trattato CE. Essendo stati concessi in forza di un regime approvato dalla CE, la Commissione conclude che sono compatibili con il mercato comune e debbono essere esclusi dalla base di calcolo.

(86) Dall'altro lato, la Commissione di norma non fa differenza tra attività CECA e non CECA nell'ambito di imprese siderurgiche, in ragione del notevole rischio di trasferimento dell'aiuto da un settore all'altro.

(87) Il riferimento della Germania alla decisione 1999/720/CE, CECA dell'8 luglio 1999 relativa agli aiuti di Stato a favore di Gröditzer Stahlwerke GmbH e della sua controllata Walzwerk Burg GmbH ([17]) non è pertinente, trattandosi di un caso speciale, in cui le attività nel settore CECA e le altre attività sono state strutturate in modo da escludere la possibilità di eventuali trasferimenti. La Commissione ritiene che nella fattispecie questa condizione non sia soddisfatta.

(88) Anche qualora vi sia una separazione fisica dei processi, ad esempio per l'impianto di trattamento delle acque, o si tenga una contabilità (separata) per i centri di profitto, l'unità tubi, la fonderia, l'unità acque, la formazione professionale e l'economia sociale — come indicato nella lettera inviata dalla Germania in data 28 marzo 2000 — persiste tuttavia il pericolo di trasferimenti all'interno della società consolidata «SAG». I centri di profitto in questione contabilizzano infatti solo i normali ammortamenti contabili, mentre degli ammortamenti speciali e dei relativi aiuti SAG tiene conto solo a livello globale. La Germania non ha inoltre dimostrato che le strutture per la formazione e sociali siano utilizzate unicamente per le attività estranee al settore CECA.

(89) Nella lettera del 19 maggio 1999, la UK Steel Association ha altresì dichiarato che le attività non CECA svolte dalle società in causa in realtà sono integrate nelle attività CECA.

(90) La Commissione conclude pertanto che nella fattispecie, al fine della valutazione della base di calcolo degli aiuti ammissibili a norma dell'articolo 3 della ZonenRFG non si debba fare una distinzione tra attività CECA e non CECA, tranne che per gli ammortamenti speciali delle controllate operanti nel settore commerciale al di fuori dell'ambito CECA.

Cumulo degli ammortamenti speciali e delle riserve esenti da imposta

(91) In merito all'impossibilità di cumulare gli ammortamenti speciali e le riserve esenti da imposta, la Commissione ritiene, dopo un esame approfondito, che l'argomentazione avanzata dalla Germania sia valida e che l'importo di 300 milioni di DEM relativo agli ammortamenti speciali debba essere escluso dalla base di calcolo.

Tabella riepilogativa

(92) Per il periodo compreso tra il 1986 e il 1995, gli importi degli ammortamenti speciali e delle riserve esenti da imposta di cui hanno illecitamente fruito le imprese in causa possono essere schematizzati come segue:

(in milioni di DEM)

	Ammortamenti speciali	Riserve esenti imposta
Base di calcolo	794	367
Detrazione per doppia imputazione degli ammortamenti speciali	– 300	
Detrazione degli ammortamenti speciali relativi alle controllate del settore non CECA	– 10	
Totale	**484**	**367**
Di cui: ammortamenti speciali per investimenti a finalità ambientale	166	

([17]) GU L 292 del 13.11.1999, pag. 27.

Valutazione dell'intensità d'aiuto delle misure

(93) Come affermato in sede di avvio del procedimento, i calcoli dell'intensità delle due misure di aiuto effettuati dalla Germania e dalla Commissione sono divergenti.

Aliquote d'imposta

(94) La Germania si riallaccia segnatamente all'allegato I, punto 1.1, degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ([18]) (in appresso gli «orientamenti»), che stipula: «L'intensità degli aiuti deve essere calcolata dopo le imposte, ossia previa detrazione dei tributi inerenti alla loro erogazione, in particolare l'imposta sugli utili. Si parla allora di equivalente sovvenzione netto, ossia dell'aiuto che resta acquisito dal beneficiario dopo il pagamento dell'onere fiscale».

(95) Per determinare l'equivalente sovvenzione netto (ESN) occorre pertanto tenere conto dell'aliquota d'imposizione gravante sull'utile (non distribuito). Questa aliquota deve essere applicata in particolare per la stima dell'imposta differita e quindi del vantaggio fruito dall'impresa. Al riguardo la Commissione constata che nel periodo 1986-1995 l'aliquota d'imposizione ha subito delle variazioni.

Tasso di attualizzazione/tasso di riferimento

(96) In questo contesto, la Commissione rileva che l'allegato I, punto 1.2, degli orientamenti stabilisce: «Per determinare l'ESN occorre procedere ad una serie di calcoli che consentono di stabilire il valore attuale dei singoli elementi. Anzitutto, quando gli aiuti e/o le spese d'investimento sono distribuiti nel tempo, si devono prendere in considerazione i tempi effettivi degli aiuti versati e delle spese. Di conseguenza le spese d'investimento e gli aiuti versati sono rapportati, mediante calcolo del valore attuale, alla fine dell'anno in cui l'impresa effettua la prima quota di ammortamento. Gli stessi calcoli intervengono quando si tratta di determinare il valore attuale dei vantaggi acquisiti in sede di rimborso di un prestito agevolato, o dei prelievi fiscali operati su una sovvenzione. Il tasso applicato a tale scopo è il tasso di riferimento/attualizzazione definito dalla Commissione per ogni Stato membro. Oltre ad essere utilizzato come tasso di attualizzazione, esso serve anche per calcolare l'abbuono d'interesse relativo ad un prestito a tasso ridotto.»

(97) Nel calcolo dell'equivalente sovvenzione netto, si deve utilizzare come tasso di attualizzazione il tasso di riferimento applicato per gli aiuti regionali al momento dell'erogazione dell'aiuto. Per ogni anno si ottiene così un tasso diverso. Nel periodo 1986-1995 i tassi di riferimento in Germania sono stati i seguenti:

Anno	Tasso di riferimento
1986	7,50 %
1987	7,00 %
1988	6,75 %
1989	6,84 %
1990	7,86 %
1991	9,55 %
1992	9,41 %
gennaio 1993	9,13 %
luglio 1993	7,53 %
gennaio 1994	6,62 %
agosto 1994	7,62 %
gennaio 1995	8,28 %
settembre 1995	6,99 %

([18]) GU C 74 del 10.3.1998.

(98) Dal canto suo la Germania propone di utilizzare un unico tasso d'attualizzazione per l'intero periodo, pari al 6,5 %. La Commissione non può accettare questa proposta, per i motivi sopra indicati. Occorre tuttavia aggiungere i seguenti elementi.

(99) Anzitutto, a giustificazione del tasso del 6,5 % la Germania afferma che si tratta di un valore medio ponderato, stabilito nel periodo dal 1985/86 al 1997/98 e relativo sia ai prestiti contratti da SAG (interessi passivi) sia agli investimenti effettuati o prestiti concessi (interessi attivi). Questo permetterebbe quindi alla Commissione di tenere conto solo del vantaggio «reale».

(100) A tale riguardo, la Commissione osserva che le misure in causa si riferiscono agli esercizi 1986-1995 e che l'analisi deve essere limitata al suddetto periodo. Applicando il metodo di calcolo della Germania al periodo compreso tra l'esercizio 1985/86 e l'esercizio 1994/95 si ottiene un tasso del 7,05 %. Tenendo conto del fatto che tra il 1986 e il 1995 SAG disponeva di un eccesso di liquidità, il vantaggio connesso agli ammortamenti speciali e alle riserve esenti da imposta si estrinseca soprattutto nella possibilità di concedere maggiori prestiti. In questa ottica, la media ponderata dei tassi per i prestiti concessi sarebbe pari a 7,12.

(101) Come accennato, ad esempio, in occasione dell'incontro del 16 dicembre 1999, a differenza del tasso d'interesse, il tasso d'attualizzazione non corrisponde ad un vantaggio oggettivo fruito dall'impresa, ma rispecchia piuttosto la situazione dell'impresa sotto il profilo della politica finanziaria. Infatti, nella valutazione effettuata nel 1988/89 in occasione della cessione dell'impresa Salzgitter AG a PSAG, l'attualizzazione del futuro flusso di liquidità è stata realizzata sulla base di un tasso del 10 %.

(102) Inoltre, nell'ambito della teoria finanziaria il tasso di attualizzazione corrisponde al costo medio ponderato del capitale per l'impresa considerata, tenendo conto sia dei costi d'indebitamento sia dei costi del capitale proprio. Benché i costi d'indebitamento possano essere facilmente determinati sulla base dei tassi d'interesse pagati, lo stesso non si può dire dei costi del capitale proprio. Questi sono spesso stimati mediante il «Capital Asset Pricing Model» (CAPM). In base a detto modello, i costi del capitale proprio sono pari al tasso d'interesse senza rischio sul mercato considerato, compreso il premio per rischio di mercato, moltiplicato per il coefficiente «beta». Detto coefficiente (beta) corrisponde al rendimento preteso dal mercato nel rispettivo settore, direttamente connesso al rapporto tra i risultati delle imprese del settore e i relativi valori di borsa, corretto in base alla struttura di finanziamento («Gearing») dell'impresa considerata. La Germania non si è avvalsa di questo metodo per corroborare le proprie affermazioni.

(103) Da ultimo, la Germania afferma che il tasso di attualizzazione del 6,5 % si accosta notevolmente al tasso ottenibile con il metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione stabilito dalla Commissione nel 1997 ([19]). A sostegno della propria affermazione, fa riferimento all'andamento dei tassi interbancari a dodici mesi. Il metodo normalmente richiederebbe tuttavia l'impiego di un tasso interbancario swap a cinque anni. Il 7 luglio 1999 la Commissione ha adottato una comunicazione sui tassi di riferimento e di attualizzazione ([20]), che stabilisce che per gli undici paesi dell'area monetaria dell'euro, e quindi anche la Germania, il tasso di riferimento sarà identico e equivarrà al valore medio dei tassi interbancari swap a cinque anni (maggiorato di 75 punti). La giustificazione esposta dalla Germania non è pertanto valida.

Natura degli investimenti

(104) L'intensità degli aiuti in esame dipende dall'aliquota dell'imposta sulle società e dal tasso di attualizzazione, ma anche dalla natura degli investimenti realizzati. L'intensità indicata dalla Germania per gli ammortamenti speciali e le riserve esenti da imposta, rispettivamente 1,17 % o 2,1 % ESN, è infatti ottenuta sulla scorta di una base di calcolo tipo (terreni, edifici, impianti). La Germania non ha tuttavia dimostrato che gli investimenti sovvenzionati rispondevano a questa base di calcolo tipo. La questione è stata esaminata in particolare durante l'incontro del 16 dicembre 1999. La Germania non ha saputo trasmettere alla Commissione una descrizione precisa degli investimenti realizzati.

Conclusione

(105) Le intensità degli aiuti accordati mediante le misure variano annualmente in funzione delle oscillazioni delle aliquote di tassazione dell'utile dell'impresa, delle oscillazioni dei tassi di riferimento o di attualizzazione, nonché della natura esatta degli investimenti che beneficiano degli ammortamenti speciali e delle riserve esenti da imposta.

([19]) GU C 273 del 9.9.1997.
([20]) GU C 241 del 26.8.1999.

(106) La Commissione constata che la Germania non ha calcolato in modo esatto le intensità degli aiuti in causa. L'intenzione della Germania di tenere conto della situazione «reale» dell'impresa non si è tradotta in un calcolo sufficientemente dettagliato di tutti i parametri che condizionano la valutazione del vantaggio di cui hanno goduto Salzgitter AG/Preussag Stahl AG e le controllate del gruppo siderurgico operanti in ambito CECA.

(107) La Commissione non dispone tuttavia delle informazioni necessarie per effettuare una propria valutazione.

(108) Alla luce della sentenza della Corte nella causa Repubblica francese contro Commissione [21], la Commissione ritiene che basti indicare ai destinatari della decisione i mezzi con cui possono stabilire senza troppe difficoltà l'importo reale dell'aiuto. Nella presente decisione, la Commissione trasmette pertanto gli elementi necessari per il calcolo delle intensità di aiuto per gli ammortamenti speciali e le riserve esenti da imposta da utilizzare con il metodo generale illustrato dalla Germania nella lettera in data 29 ottobre 1990 [22]. Spetta alla Germania applicare, per ogni anno del periodo 1986-1995, le aliquote d'imposizione sugli utili d'impresa vigenti in ciascun anno e gli opportuni elementi della base di calcolo in funzione della natura degli investimenti (terreni, edifici, impianti).

Incompatibilità degli aiuti regionali

(109) L'esame della compatibilità con il mercato comune degli aiuti illegali in causa deve essere condotto sulla base dell'articolo 4, lettera c), del trattato CECA e del codice degli aiuti alla siderurgia pertinente. La Commissione desidera tuttavia illustrare nei paragrafi che seguono per quale ragione l'articolo 87, paragrafo 2, lettera c), del trattato CE e l'articolo 95 del trattato CECA non sono applicabili nella fattispecie.

Impossibilità d'applicare l'articolo 87, paragrafo 2, lettera c), del trattato CE

(110) La Germania invoca l'articolo 87, paragrafo 2, lettera c), del trattato CE per determinare la compatibilità con il mercato comune degli ammortamenti speciali e delle riserve esenti d'imposta concessi a Salzgitter AG, PSAG e SAG.

(111) A titolo integrativo delle argomentazioni relative al termine di prescrizione già esposte, la Commissione rileva che l'applicazione ad un'impresa siderurgica dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera c), del trattato CE è esclusa a priori, salvo il caso in cui ciò sia esplicitamente ammesso dal codice degli aiuti alla siderurgia in relazione al divieto di accordare aiuti sancito dall'articolo 4, lettera c), del trattato CECA. La necessità di una rigorosa interpretazione del codice è confermata dal disposto del preambolo del quarto e quinto codice degli aiuti alla siderurgia, in cui il Consiglio e la Commissione manifestano inequivocabilmente il desiderio che il codice degli aiuti alla siderurgia sia interpretato strettamente ed esclusivamente in base al suo esplicito disposto. Il quinto considerando del quarto codice statuisce infatti: «Va rilevato che, fatti salvi gli aiuti espressamente previsti e debitamente autorizzati in forza della presente decisione, tutte le altre eventuali sovvenzioni degli Stati membri, qualunque ne sia la forma, specifiche o non specifiche che esse siano, sono vietate dall'articolo 4, lettera c), del trattato CECA». Del resto in nessun codice degli aiuti alla siderurgia è contemplata l'applicazione nel settore CECA di un regime derogatorio basato sull'articolo 87, paragrafo 2, lettera c), del trattato CE. La Germania non ha del resto mai dimostrato il contrario.

(112) Inoltre, per le procedure di attuazione del codice in base all'articolo 95 del trattato CECA è richiesto il parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità. Se la Germania avesse voluto far includere in un codice degli aiuti alla siderurgia un regime derogatorio quale quello contemplato all'articolo 87, paragrafo 2, lettera c), del trattato CE, avrebbe dovuto farlo in tale contesto. Cosi non è stato.

(113) La Germania sostiene che tutte le imprese — del settore CECA o di altro settore — dovrebbero essere trattate allo stesso modo. Prova ne sarebbe la possibilità, prevista a partire del terzo codice degli aiuti alla siderurgia, di concedere aiuti per la ricerca e lo sviluppo e per la tutela dell'ambiente nel settore siderurgico.

[21] Sentenza del 13 luglio 1988 nella causa 102/87, Racc. 1988, pag. 4067.
[22] Numero di riferimento IC7-70 08 00/5.

(114) Nella sentenza del 25 settembre 1997 ([23]) il Tribunale di primo grado ha statuito che la decisione n. 3855/91/CECA (quinto codice degli aiuti alla siderurgia) non prevede l'applicazione automatica al settore siderurgico della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla tutela dell'ambiente. Non può nemmeno essere ricavata dal principio enunciato nel preambolo della detta decisione, secondo il quale occorre garantire la parità di trattamento, per il settore siderurgico e per gli altri settori, dell'accesso agli aiuti alla tutela dell'ambiente.

(115) La Commissione rileva inoltre che dal 1985 di norma il codice ([24]) non ammette più l'erogazione di aiuti regionali agli investimenti e al funzionamento; gli aiuti alla formazione non sono contemplati. Analogamente, il codice ora in vigore esclude gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione. Per contro, perlomeno dal 1980, sono inseriti nei vari codici gli aiuti alla chiusura, che non sono contemplati dal trattato CE.

(116) Il trattato CECA e i successivi codici degli aiuti alla siderurgia approvati dal 1986 non lasciano un vuoto giuridico, per l'omessa citazione dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera c), del trattato CE. Tale omissione risponde piuttosto alla volontà degli Stati membri e della Commissione di tenere conto delle circostanze specifiche prevalenti nel settore siderurgico e che rendono non pertinente il disposto dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera c), del trattato CE.

(117) L'argomentazione avanzata dalla Germania circa la parità di trattamento di tutte le imprese non può pertanto essere accolta dalla Commissione. Non esiste perciò la possibilità di applicare alle misure in discorso le disposizioni derogatorie contemplate dall'articolo 87, paragrafo 2, lettera c), del trattato CE. Il principio della parità di trattamento tra il settore siderurgico e gli altri settori sotto il profilo degli aiuti presuppone ad ogni modo che gli aiuti stessi rispondano ad un interesse comune e soddisfino le condizioni precedentemente citate del codice degli aiuti alla siderurgia; non è così nella fattispecie.

(118) La Commissione rileva inoltre che il rinvio al paragrafo 231 della 26ª e 27ª relazione sulla politica di concorrenza non è direttamente connesso alle argomentazioni avanzate dalla Germania nel caso in esame. Il paragrafo 231 della 26ª relazione, ad esempio, tratta l'assistenza tecnica a favore dei PECO.

(119) La Commissione ritiene che nella fattispecie non si possa invocare un'applicazione in via sussidiaria delle disposizioni del trattato CE al settore CECA. Gli argomenti della Germania relativi all'articolo 87, paragrafo 2, lettera c), del trattato CE devono essere respinti.

(120) Da ultimo, occorre rammentare che spetta allo Stato membro che intende accordare aiuti sulla base di una deroga al trattato trasmettere segnatamente tutte le opportune informazioni necessarie, affinché la Commissione possa vagliare se siano soddisfatti i presupposti per la deroga richiesta. Nel quadro dell'esame precedente in merito all'obbligo di notifica del progetto di aiuto, la Commissione ha rilevato che anche qualora l'articolo 87, paragrafo 2, lettera c), del trattato CE fosse applicabile al settore CECA (contrariamente al caso in esame), nel corso del presente procedimento la Germania non ha dimostrato il nesso causale tra la divisione della Germania e la necessità di compensare eventualmente gli svantaggi economici derivanti da tale divisione, di cui avrebbero risentito Salzgitter AG, Preussag Stahl AG e SAG nel periodo compreso tra il 1986 e il 1995. La Commissione ritiene pertanto che l'articolo 87, paragrafo 2, lettera c), del trattato CE non possa servire da base per una decisione volta a stabilire la compatibilità degli aiuti in esame con il mercato comune del carbone e dell'acciaio.

Non applicazione dell'articolo 95 del trattato CECA

(121) In primo luogo, la Commissione constata che nella fattispecie la Germania non ha introdotto alcuna domanda formale di avvio della procedura a norma dell'articolo 95 del trattato CECA.

(122) Il sistema instaurato dal trattato CECA per gli aiuti di Stato permette alla Commissione di autorizzare casi non previsti, a determinate condizioni e rispettando il disposto dell'articolo 95 del trattato, nel caso in cui una decisione appaia necessaria per attuare, mentre è in funzione il mercato comune del carbone e dell'acciaio e conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, uno degli scopi della Comunità specificati agli articoli 2, 3 e 4.

([23]) T 150/95, UK Steel Association contro la Commissione.
([24]) Deroghe sono state fatte segnatamente a favore della Grecia e dei nove nuovi Länder tedeschi, subordinatamente a condizioni restrittive (ad esempio vincolate alla riduzione della capacità produttiva).

(123) Secondo la sentenza emessa il 7 luglio 1999 dal Tribunale di primo grado ([25]), l'assenza di notifica non è un motivo sufficiente per esonerare o addirittura per impedire alla Commissione di prendere un'iniziativa sulla base dell'articolo 95 ed eventualmente di dichiarare gli aiuti compatibili con il mercato comune. Al punto 42 della predetta sentenza si afferma che, in ragione del sistema complessivo istituito mediante il codice, la Commissione è vincolata ad esaminare la compatibilità con il trattato degli aiuti considerati dal codice. Non può pertanto autorizzare siffatti aiuti mediante una decisione individuale in contrasto con le norme generali stabilite dal codice. In applicazione dei codici degli aiuti alla siderurgia successivamente emanati a partire dal 1986, gli aiuti regionali agli investimenti sono autorizzati solo in zone esattamente circoscritte, nelle quali non rientrano i siti in cui sono stati realizzati gli investimenti sovvenzionati mediante ammortamenti speciali e riserve esenti da imposta. La Commissione conclude pertanto che l'articolo 95 del trattato CECA non è applicabile alla fattispecie.

(124) Inoltre, nell'esercizio del potere discrezionale di cui dispone, la Commissione ritiene che la fattispecie non costituisca un caso non previsto dal trattato, che richieda una decisione positiva, per conseguire uno degli scopi della Comunità specificati agli articoli 2, 3 e 4 del trattato CECA. Gli aiuti concessi non miravano, ad esempio a conferire alla siderurgia tedesca una struttura risanata ed economicamente valida. Allo stesso modo, la Germania non ha mai accennato ad un eventuale piano per la riduzione delle capacità all'interno del gruppo in questione, cui sarebbero stati vincolati gli ammortamenti speciali e le riserve esenti da imposta. L'erogazione di aiuti in forza dell'articolo 95 del trattato CECA non è pertanto giustificata.

(125) Sullo sfondo dell'evoluzione della congiuntura economica e finanziaria nella siderurgia all'inizio degli anni 90 e delle decisioni che avevano autorizzato singoli casi di aiuti alla ristrutturazione a favore di diverse imprese ([26]), adottate sulla base dell'articolo 95 del trattato CECA, il Consiglio e la Commissione hanno altresì affermato in una dichiarazione comune, iscritta nel processo verbale del Consiglio, del 17 dicembre 1993, che, fermo restando il diritto degli Stati membri di chiedere una decisione a titolo dell'articolo 95 del trattato CECA, conformemente alle conclusioni del Consiglio del 25 febbraio 1993, il Consiglio esprimeva la propria determinazione ad evitare qualsiasi nuova deroga a titolo dell'articolo 95 per aiuti a favore di una determinata impresa.

Le disposizioni del codice degli aiuti a favore della siderurgia

(126) Alla luce dell'articolo 4, lettera c), del trattato CECA, gli aiuti illegali concessi dalla Germania a Salzgitter AG/Preussag Stahl AG e alle controllate del gruppo operanti nel settore CECA, a norma dell'articolo 3 della ZonenRFG, sotto forma di ammortamenti speciali e riserve esenti da imposta, sono incompatibili con il mercato comune, salvo il caso in cui rientrino nel campo d'applicazione delle deroghe espressamente contemplate dal codice degli aiuti alla siderurgia e siano debitamente approvati.

(127) Dal 1986 sono stati adottati successivamente diversi codici degli aiuti alla siderurgia. Un elemento comune è rappresentato dai termini perentori previsti per la notifica di progetti di aiuti. Il terzo, il quarto e il quinto codice degli aiuti alla siderurgia hanno inoltre cessato di essere validi.

	Decisione	Termine della notifica	Cessazione di validità
3° codice	3484/85/CECA	30 giugno 1988	31 dicembre 1988
4° codice	322/89/CECA	30 giugno 1991	31 dicembre 1991
5° codice	3855/91/CECA	30 giugno 1996 (*)	31 dicembre 1996
6° codice	2496/96/CECA	31 dicembre 2001	22 luglio 2002

(*) Per gli aiuti in esame concessi nell'ambito della ZRG.

([25]) Causa T-106/96, Wirtschaftsvereinigung Stahl contro Commissione.
([26]) Sidenor (Spagna), Sächsische Edelstahlwerke GmbH (Germania), Corporación de la Siderurgia Integral (CSI, Spagna), Ilva (Italia), EKO Stahl AG (Germania) e Siderurgia Nacional (Portogallo).

(128) Nella fattispecie, la Germania non ha rispettato i termini di notifica contemplati dai codici degli aiuti alla siderurgia.

(129) Nell'ordinanza del 3 maggio 1996 del Presidente della Corte, nella causa C 399/95 R Germania contro Commissione, si rammenta l'obbligo di notifica preventiva che incombe agli Stati membri nel settore della siderurgia. Al punto 54 della suddetta ordinanza si legge: «L'inosservanza da parte di uno Stato membro del proprio obbligo di informare preventivamente la Commissione costituisce pertanto una violazione particolarmente grave, in quanto un comportamento del genere contravviene in tal modo ad un sistema essenziale per la salvaguardia del mercato comune.»

(130) Inoltre, nella sentenza della Corte in data 3 ottobre 1985 ([27]) si afferma che il termine di notifica stabilito nel codice degli aiuti alla siderurgia è un termine perentorio, nel senso che esclude l'approvazione di qualsiasi progetto d'aiuto notificato in seguito.

(131) Gli aiuti in causa non sono stati notificati alla Commissione nel periodo 1986-1995. A ciò si aggiunga che il codice attualmente vigente non ammette che si autorizzino aiuti agli investimenti a finalità regionale in Germania. Del resto, dal 1986 nessuno dei codici successivamente adottati ammette l'erogazione di aiuti regionali agli investimenti sul territorio dei vecchi Länder federali, nella fattispecie nei siti di Peine e Salzgitter nella Bassa Sassonia.

(132) Si è già dimostrato sopra che nel caso in esame non si può invocare l'articolo 95 del trattato CECA quale base di una decisione individuale nell'ambito del presente procedimento.

(133) Gli aiuti regionali illegali erogati a di Salzgitter AG/Preussag Stahl AG e alle controllate del gruppo operanti nel settore CECA, in base all'articolo 3 della ZonenRFG, sotto forma di ammortamenti speciali e riserve esenti da imposta sono pertanto incompatibili con il mercato comune.

Incompatibilità con il mercato comune degli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente

(134) Nella lettera in data 14 ottobre 1999, la Germania ha informato la Commissione che, nel periodo compreso tra l'esercizio 1985/86 e l'esercizio 1994/95, le imprese in discorso hanno realizzato investimenti dell'ordine di 956 milioni di DEM, una quota dei quali — pari a 332 milioni — corrisponde a costi supplementari per finalità ambientali, ammessi a fruire di sovvenzioni nell'ambito della normativa per la tutela dell'ambiente. La Commissione è stata così informata di 44 progetti, che contemplano elementi di tutela ambientale; sono stati forniti diversi ragguagli circostanziati, in particolare informazioni circa la natura degli interventi di adattamento o la costruzione di nuovi impianti, il raggiungimento di nuovi standard o l'assenza di norme obbligatorie, ecc. È stata inoltre comunicata una normativa, segnatamente l'articolo 7, lettera d), della legge sulla tassazione del reddito (EStG), che avrebbe permesso il finanziamento degli aiuti a finalità di tutela ambientale, nel periodo tra il 1985 e il 1995.

(135) Nella lettera della Germania in data 28 marzo 2000 sono stati comunicati 43 progetti ([28]), classificati secondo le seguenti categorie:

135.1. interventi di adattamento di vecchi impianti per conformarsi alle nuove norme obbligatorie;

135.2. interventi di adattamento di vecchi impianti per raggiungere livelli di tutela ambientale nettamente superiori, non dettati da norme obbligatorie;

135.3. nuovi investimenti in nuovi impianti che permettono di raggiungere un livello di tutela superiore, non dettato da norme obbligatorie.

(136) Il progetto di cui è omessa l'indicazione riguarda a priori un nuovo investimento.

(137) La Commissione nota anzitutto che non si possono più autorizzare aiuti sulla base dei codici degli aiuti alla siderurgia precedentemente vigenti.

(138) Il codice ora in vigore stabilisce che gli aiuti per la tutela dell'ambiente possono essere considerati compatibili con il mercato comune qualora siano conformi alle regole della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 72 del 10 marzo 1994, nonché ai relativi criteri di applicazione all'industria siderurgica CECA, di cui all'allegato del sesto codice.

([27]) Causa 214/83, Germania contro Commissione; punti da 45 a 47, Racc. 1985, pag. 3053.

([28]) Un progetto relativo al 1991 denominato «Installazione di un impianto di zincatura elettrolitica nello stabilimento di Salzgitter» non è citato nella lettera del 28 marzo 2000, sebbene fosse indicato nella lettera in data 14 ottobre 1999. Stando a quanto affermato dalla Germania, l'importo degli investimenti connessi alla tutela ambientale ammonta a 5 milioni di DEM.

(139) Gli aiuti in esame, accordati a norma dell'articolo 3 della ZonenRFG, non erano destinati al cofinanziamento d'investimenti per la tutela dell'ambiente. Il raffronto dell'intensità d'aiuto potenziale sulla base del regime d'aiuti previsto dalla ZonenRFG e dell'articolo 7, lettera d), della legge sull'imposizione dei redditi (EstG) non è sufficiente per concludere che gli obiettivi sono equivalenti. Inoltre, le basi per il calcolo degli aiuti ammissibili non sono necessariamente identiche. La Commissione reputa che gli aiuti in parola accordati a SAG sono di fatto assimilabili ad aiuti regionali agli investimenti. Non erano necessari per conseguire obiettivi di carattere ecologico. Conformemente al disposto della sentenza del 3 ottobre 1985 della Corte, nella causa Germania contro Commissione ([29]), la Commissione non può assolutamente autorizzare la concessione di aiuti statali che non siano indispensabili per conseguire gli obiettivi contemplati dal trattato e che siano tali da causare distorsioni alla concorrenza sul mercato comune dell'acciaio.

(140) Va inoltre rilevato che, sulla scorta delle informazioni trasmesse dalla Germania in data 10 maggio 1999, 14 ottobre 1999, 17 gennaio 2000 e 28 marzo 2000 relative agli interventi di miglioramento degli impianti esistenti per conformarsi alle nuove norme, non è stato possibile verificare se questi avessero una prospettiva di durata d'esercizio ancora sufficiente e se la decisione di realizzare i nuovi investimenti non fosse stata dettata da considerazioni economiche, o se gli interventi si fossero resi necessari per la vetustità dell'impianto e delle attrezzature.

(141) La Commissione non dispone inoltre di alcun dato circa l'incidenza degli investimenti sulla capacità.

(142) Del resto, l'affermazione generale della Germania che gli investimenti in discorso non comporterebbero una riduzione dei costi di produzione non sembra esatta. Infatti nell'allegato 3B della lettera in data 28 marzo 2000, ad esempio, risulta che l'ammodernamento dell'impianto per la produzione di gas per il convertitore permette di ridurre i costi di esercizio del suddetto impianto. L'argomentazione che una tale riduzione dei costi dell'impianto non si traduca in una riduzione dei costi aziendali globali, poiché si potrebbe ricorrere ad altri combustibili potenzialmente meno costosi, non è pertinente ai fini dell'esame.

(143) L'affermazione della Germania che detti aiuti avrebbero permesso di anticipare degli interventi ai fini della tutela dell'ambiente non è sufficientemente giustificata.

(144) La Commissione conclude pertanto che gli aiuti illegalmente concessi dalla Germania in base all'articolo 3 della ZonenRFG non possono essere autorizzati.

(145) La Commissione constata che la Germania ha avuto numerose possibilità di presentare informazioni complementari relative alle misure a tutela dell'ambiente e che la proposta, avanzata nella lettera in data 28 marzo 2000, di trasmettere nuove informazioni complementari o di effettuare una visita in loco non porterebbe alcun elemento che la Germania non abbia già potuto fornire.

(146) Il riferimento della Germania, nelle lettere del 14 ottobre 1999 e 17 gennaio 2000, ad un importo di aiuti compatibili dell'ordine di 92,5 milioni di DEM, relativo ad investimenti fatti nel periodo 1986-1995, non è pertinente nella fattispecie. Si tratta solamente di calcoli ipotetici effettuati a posteriori. Infatti, i codici degli aiuti alla siderurgia in vigore tra il 1986 e il 1995 contemplano la possibilità di erogare aiuti alla tutela dell'ambiente solo per favorire, nell'ambito di regimi generali, l'adattamento di impianti, in esercizio da almeno due anni, alle nuove disposizioni in materia ambientale. Inoltre l'importo d'aiuto erogato non può avere un'intensità superiore al 15 %. Nella tabella trasmessa nella lettera del 14 ottobre 1999 sono tuttavia riportati aiuti d'intensità pari al 30 % per i nuovi impianti.

(147) La Commissione non può più autorizzare aiuti supplementari per la tutela dell'ambiente per investimenti realizzati tra il 1986 e il 1995. Infatti l'impresa ha realizzato gli investimenti in discorso al di fuori dell'ambito di un'ulteriore domanda di aiuti, se non quelli relativi agli ammortamenti speciali. Detti aiuti supplementari non erano necessari per la realizzazione dei progetti e sono perciò incompatibili.

(148) L'articolo 95 del trattato CECA non è applicabile per le ragioni esposte ai considerando da 121 a 125.

(149) L'importo esatto degli aiuti in discorso deve essere determinato secondo le stesse modalità previste nella sezione «aiuti regionali» della presente decisione.

([29]) Causa 214/83, Germania/Commissione, Racc. 1985, pag. 3053, punto 30.

Recupero degli aiuti illegali incompatibili con il mercato comune

(150) In linea di principio, gli aiuti non compatibili con il mercato comune devono essere restituiti dai beneficiari, i quali non possono trarre profitto dal fatto che uno Stato membro abbia concesso loro fondi pubblici in violazione del trattato CECA e del codice degli aiuti alla siderurgia.

(151) Diversamente dalla Germania, la Commissione ritiene che gli aiuti illegali e incompatibili continuino a produrre degli effetti e che continui il pregiudizio arrecato ai concorrenti delle imprese in causa. La UK Steel Association ha anzi richiesto il recupero degli aiuti in questione con provvedimento provvisorio d'urgenza.

(152) Al fine di ripristinare la situazione precedente all'erogazione degli aiuti illegali e incompatibili la Commissione deve ordinare il recupero dei suddetti aiuti.

(153) Nella sentenza dell'8 giugno 1995 ([30]), il Tribunale di primo grado ha statuito che «la Commissione non deve, nelle sue decisioni che ordinano il recupero di aiuti di Stato, calcolare gli effetti dell'imposta sulla somma degli aiuti da recuperare poiché tale calcolo rientra nel campo di applicazione del diritto nazionale, ma deve limitarsi a indicare l'importo lordo da recuperare.»

(154) Nel quadro della presente decisione si è già stabilito che la Commissione non dispone di informazioni sufficienti per poter calcolare con precisione l'importo degli aiuti in causa.

(155) Si devono inoltre recuperare gli interessi sulle somme degli aiuti illegali ed incompatibili. Invero, il fatto di non reclamare, in occasione del recupero, gli interessi sulle somme illegittimamente erogate equivarrebbe a conservare, a favore dell'impresa destinataria di tali somme, vantaggi finanziari dovuti alla concessione dell'aiuto illegittimo, vantaggi che consistono nella concessione di un prestito senza interessi. La rinuncia al recupero degli interessi costituirebbe quindi un aiuto che, come tale, falsa o minaccia di falsare la concorrenza ([31]).

(156) L'attuale codice degli aiuti alla siderurgia istituisce norme comunitarie per la procedura di recupero degli importi indebitamente versati. L'articolo 6, paragrafo 4, statuisce che il recupero comprende gli interessi, calcolati sulla base del tasso utilizzato come tasso di riferimento per la valutazione dei regimi di aiuti regionali, a decorrere dalla data di erogazione.

(157) La proposta della Germania di utilizzare per il calcolo degli interessi un tasso del 6 %, corrispondente al tasso applicato agli interessi maturati sui crediti d'imposta, o il tasso del 6,5 %, indicato nell'analisi dei tassi di attualizzazione, non può essere accolta. Nel periodo considerato dal procedimento si sono successivamente applicati diversi tassi d'interesse ed altrettanti tassi di riferimento (cfr. tabella precedente).

(158) L'importo degli aiuti illegali e incompatibili recuperato con tale metodo non è superiore al vantaggio fruito dall'impresa. Come già illustrato nell'analisi dei tassi di attualizzazione, nel caso in esame i tassi di riferimento rappresentano la migliore stima dei vantaggi finanziari di cui i beneficiari hanno goduto in ragione della disponibilità degli aiuti in esame.

(159) Da ultimo la Commissione rammenta che in sede di avvio del procedimento è stato rilevato che l'eventuale rimborso non costituisce di per sé un'ammenda, detraibile come tale ai fini fiscali. La Commissione ha sollevato la questione delle conseguenze che avrebbe tale detraibilità. La Germania non si è espressa in merito.

(160) Nel quadro dell'esecuzione della presente decisione da parte della Germania, la Commissione verificherà se l'importo recuperato è conforme per la sua natura alla stima degli importi degli aiuti illegali e incompatibili. Considerato che il vantaggio è automaticamente calcolato dopo l'applicazione dell'imposta, la Commissione si attende che anche il recupero avvenga sulla base di un valore netto.

VI. CONCLUSIONI

(161) La Commissione constata che gli aiuti concessi dalla Germania a favore di Salzgitter AG/Preussag Stahl AG e delle controllate del gruppo operanti nel settore CECA (ora designate collettivamente «SAG»), in violazione del trattato CECA e del relativo codice degli aiuti alla siderurgia, sotto forma di ammortamenti speciali e riserve esenti da imposta costituiscono degli aiuti illegali e incompatibili.

([30]) Causa T-459/93, Siemens AG/Commissione, Racc. 1995, pag. II-1675.
([31]) Cfr. sentenza Siemens/Commissione, op. cit., punti 97 e seguenti.

(162) La base per il calcolo è la seguente:

(in milioni di DEM)

Ammortamenti speciali	Riserve esenti da imposta
484	367

(163) Gli aiuti risultanti, la cui entità deve ancora essere determinata dalla Germania in collaborazione con la Commissione, sono incompatibili con il mercato comune.

(164) La Germania deve pertanto procedere al loro recupero.

(165) Un metodo alternativo per il calcolo dell'equivalente sovvenzione consisterebbe nella revisione delle dichiarazioni fiscali annuali dell'impresa procedendo allo storno degli ammortamenti speciali e delle riserve esenti da imposta illegalmente accordati. Il calcolo degli interessi sul capitale deve essere effettuato in modo appropriato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti di Stato erogati dalla Germania, a norma dell'articolo 3 della ZonenRFG, a favore di Salzgitter AG, Preussag Stahl AG (PSAG) e delle controllate del gruppo operanti nel settore CECA — imprese ora designate collettivamente SAG — Stahl und Technologie — sotto forma di ammortamenti speciali e riserve esenti da imposta, per una base ammissibile di 484 milioni di DEM e 367 milioni di DEM, rispettivamente, sono incompatibili con il mercato comune.

Articolo 2

1. La Germania prende tutte le misure necessarie per recuperare dai beneficiari gli aiuti di cui all'articolo 1, già posti illegalmente a loro disposizione.

2. Il recupero ha luogo senza indugio conformemente alle procedure di diritto nazionale, purché permettano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. Gli importi da recuperare sono maggiorati degli interessi, che decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per il/i beneficiario(i) fino alla data del recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione netto nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.

Articolo 3

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Germania informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi. In particolare deve indicare le modalità concrete di calcolo degli importi degli aiuti in parola, nonché le condizioni specifiche del loro recupero.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2000.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione